IC/ML | 091/814 40 02 | Bellinzona 23 dicembre 2000

Repubblica e Cantone
del Ticino

Il medico cantonale

Direttive concernenti i controlli sanitari del personale attivo negli istituti di cura e nelle istituzioni socio-sanitarie del Cantone Ticino

del 23 dicembre 2000

Richiamati gli articoli 5, 41, 42, 43, 79 e 81 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989;

considerata la necessità di tutelare, tramite apposite misure di medicina preventiva ospedaliera, la salute dei pazienti degenti negli istituti di cura (art. 43 cpv. 2 Legge sanitaria);

considerato il dovere del datore di lavoro di tutelare, tramite apposite misure di medicina preventiva ospedaliera, la salute dei dipendenti (art. 3, 5, 6, 11 Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI 832.30) del 19 dicembre 1983);

sentito l'Ordine dei medici del Cantone Ticino, l'EOC, l'Associazione delle cliniche private, l'ARODEMS e la Sezione del sostegno a enti e attività sociali,

emana le seguenti Direttive:

Art. 1 Ogni attività professionale o di formazione di almeno 6 mesi presso un Istituto di cura o istituzione socio-sanitaria (Istituto), comporta la verifica dello stato di salute del dipendente e la promozione di misure preventive.

Art. 2 L'Istituto garantisce al suo interno un servizio di medicina del personale assicurato da un medico.

Art. 3 Il dipendente è sottoposto a una valutazione medica d'entrata e, all'occorrenza, a ulteriori controlli e misure preventive nel corso della sua attività professionale.

Art. 4 La valutazione medica d'entrata è basata, in particolare, sui seguenti elementi:

Questionario sullo stato di salute compilato dall'impiegato (autocertificazione) (modulo di referenza ottenibile presso l'Ufficio del Medico cantonale e presso il sito internet www.ti.ch/med)	Presenza di malattie trasmissibili Antecedenti di malattie infettive Presenza di malattie croniche Situazioni di immunodeficienza Allergie Stato delle vaccinazioni Antecedenti radiologici Tossicodipendenze / Alcoolismo Malattie psichiche
Counselling preventivo (secondo il profilo del rischio)	Rischi cardiovascolari (tabagismo, ipertensione, esercizio fisico, alimentazione) Rischi di dipendenza (alcool, altre droghe) Rischi di depressione e suicidio Rischi d'infortuni (casco di protezione, cinture di sicurezza) Rischi di malattie sessualmente trasmissibili (HIV, epatiti, altre) Rischi di esposizione a raggi ultravioletti (melanoma)
Esame clinico	Piccolo status internistico comprendente la misura della pressione arteriosa, peso e altezza (BMI)
Test di Mantoux (Tubercolosi)	Da eseguire secondo le direttive dell'Associazione svizzera contro la tubercolosi e malattie polmonari (ASTP)
Esami di laboratorio	Il dipendente che lo desidera potrà, dopo l'incontro col medico, effettuare un test HIV e/o HCV (epatite C), e richiedere che sia eseguito in forma anonima.
Esami diagnostici complementari	Ogni ulteriore esame diagnostico complementare (radiografie, esami di laboratorio, ecc.) è indicato solamente: a) in presenza di anomalie all'esame clinico, b) in caso di problemi emersi dall'autocertificazione, c) in funzione del risultato del test di Mantoux (direttive ASTP), d) in applicazione di disposizioni particolari derivanti da altri ordinamenti giuridici (per esempio radioprotezione).

Art. 5 A ogni nuovo impiegato sono raccomandate le seguenti vaccinazioni:

Epatite B	Raccomandata a tutto il personale medico, infermieristico, di laboratorio, radiologia, fisioterapia, ergoterapia, sterilizzazione, lavanderia e pulizia.	3 dosi del vaccino a 0, 1 e 6 mesi. Controllo del titolo degli anticorpi anti-HBs da 1 a 6 mesi dopo la 3a. dose: - se **anti-HBs > 100 U/l**: richiami non necessari, nessun ulteriore controllo - se **anti-HBs < 50 U/l**: richiamo immediato - se **100 U/l > anti-HBs > 50 U/l**: richiamo entro 12 mesi NB: In persone con risposta insufficiente (< 10 U/l) dopo 3 dosi del vaccino, escludere una epatite B cronica (anti-HBs negativo, HBs Ag positivo, anti-HBc positivo). NB: Se una vaccinazione è già stata praticata precedentemente ma il titolo anticorpale non è noto, si raccomanda un dosaggio degli anticorpi anti-HBs.
Difterite-tetano	A tutto il personale.	Richiamo ogni 10 anni
Influenza	A tutto il personale.	Ogni anno nel periodo ottobre-novembre
Morbillo - Orecchioni - Rosolia **(= MMR = ROR)**	Raccomandata al personale medico, infermieristico e ausiliario, se non già immune, presso i reparti di pediatria, ginecologia/maternità, oncologia e pronto soccorso.	Dose unica NB: La vaccinazione è controindicata in gravidanza, in caso di compromissione del sistema immunitario, anamnesi di risposta anafilattica alla neomicina. Evitare la somministrazione in caso di un'affezione febbrile acuta.
Varicella	Raccomandata al personale medico, infermieristico e ausiliario, se non già immune, presso i reparti di pediatria, ginecologia/maternità, oncologia e pronto soccorso.	Due dosi a un intervallo di 1-2 mesi NB: Se anamnesi positiva per varicella, herpes zoster o se già vaccinato: non vaccinare. NB: Se anamnesi negativa: fare dapprima una ricerca sierologica e vaccinare solo se sierologia negativa. NB: La vaccinazione è controindicata in gravidanza, in caso di compromissione del sistema immunitario, anamnesi di risposta anafilattica alla neomicina. Evitare la somministrazione in caso di un'affezione febbrile acuta.

Art. 6 I costi derivanti dalle misure realizzate sulla base delle presenti Direttive sono a carico del datore di lavoro.

Art. 7 Le presenti Direttive sono pubblicate sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entrano immediatamente in vigore.

Art. 8 Esse abrogano le disposizioni del Medico cantonale del 23 marzo 1990 relative ai *Controlli sanitari all'inizio dell'attività e dopo l'assunzione del personale attivo negli istituti di cura e nelle istituzioni a carattere socio-sanitario del Cantone Ticino*; esse abrogano parimenti le pertinenti disposizioni delle *Direttive del Medico cantonale per la lotta contro la tubercolosi nel Cantone Ticino*, del luglio 1991.

Art. 9 Comunicazione: a tutti i medici col libero esercizio; alle Direzioni degli istituti di cura e delle istituzioni socio-sanitarie; all'Ordine dei medici del Cantone Ticino; all'Ente ospedaliero cantonale; all'Associazione delle cliniche private; al Collegio dei direttori sanitari delle case per anziani; all'ARODEMS; all'Associazione ticinese case per anziani; ai Servizi di assistenza e cura a domicilio; alla Sezione del sostegno a enti e attività sociali; all'Ufficio della formazione socio-professionale; alla Sezione sanitaria; al Farmacista cantonale; alla Divisione della salute pubblica; alla Divisione dell'azione sociale; alla Direzione del DOS.

Il Medico cantonale

I. Cassis